Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Atto del Presidente n. **139** del 18/12/2023
Classificazione: 16-02 2016/4

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA LA PROVINCIA DI RAVENNA, LE UNIONI, I COMUNI, L'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE, I CONSORZI DI BONIFICA E IL COORDINAMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO DEGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA DEL TERRITORIO DI LUGO - RAVENNA - FAENZA PER L'ATTUAZIONE ENTRO IL TERRITORIO PROVINCIALE DEI PIANI DI CONTROLLO EX ART. 19 L.N. 157/1992 E, IN PARTICOLARE, DEL PIANO REGIONALE DI CONTROLLO DELLA NUTRIA. TRIENNIO 2024 - 2026.

ATTO DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE RISORSE DEDOTTE ENTRO L'ACCORDO PER L'ANNUALITA' 2024.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:
"Il presidente della Provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto (omissis)"

VISTO l'art. 9, comma 5, del vigente Statuto della Provincia di Ravenna che recita:
"Il Presidente della Provincia è inoltre competente alla adozione di tutti gli atti riferibili alla funzione di organo esecutivo che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio ed alla Assemblea dei Sindaci"

PREMESSO:

che l'art. 2 comma 2 della L. n. 157/1992 "(Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") a seguito delle modifiche apportatevi dall' art .11 comma 12 bis del D.L. n. 91/2014 (convertito con L. n. 116/2014) ha escluso le nutrie dall'ambito applicativo della medesima Legge;

che a seguito della predetta modifica normativa, al fine di non interrompere l'attività di controllo della specie sul territorio regionale, è stata approvata la Delibera di Giunta Regionale n. 536/2015 "Linee guida per il contenimento della nutria" che ha demandato ai Comuni l'attivazione di piani di controllo di muridi e altri animali infestanti ai sensi dell'art. 12 comma 2 della Legge Regionale n. 5/2005;

che l'art. 7 comma 5 lett. a) della Legge n. 221/2015 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" ha ulteriormente modificato l'art. 2 della L. n. 157/1992, facendo salva l'esclusione della nutria dalle specie di fauna selvatica cui si applica la legge medesima e prevedendo che gli interventi per il controllo finalizzati all'eradicazione di quest'ultima specie vengano realizzati come disposto dall'art. 19 della stessa Legge n. 157/1992;

che a seguito della predetta modifica normativa è stata approvata la Delibera di Giunta Regionale n. 54/2016 "Controllo della nutria myocastor coypus in Emilia Romagna - Disposizioni transitorie" che ha disposto di dare continuità ai piani comunali approvati ai sensi della predetta Delibera di Giunta Regionale n. 536/2015 fino all'approvazione di un piano di controllo della nutria redatto dalla Regione ai sensi dell'art. 19 della Legge 157/1992;

che l'entrata in vigore della Legge Regionale n. 13/2015 di riordino istituzionale ha comportato la revisione dell'intero articolato della Legge Regionale n. 8/1994 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria";

che in virtù della L.R. n. 8/1994 come modificata dalla L.R. n. 1/2016 i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità della Provincia e che, a tal fine, la Provincia:
a) coordina l'attività dei coadiutori autorizzati e definisce le modalità di comunicazione ed esito delle uscite, fatta salva la possibilità della Regione di definire modalità uniformi;
b) gestisce le richieste di intervento diretto degli agricoltori;
c) gestisce le richieste di intervento degli agricoltori o loro rappresentanti di categoria, degli Enti gestori delle acque, dei Comuni o dei cittadini nonchè dei Servizi territoriali agricoltura caccia e pesca;
d) fornisce le gabbie di cattura preventivamente dotate di matricola identificativa;
e) provvede all'eventuale smaltimento delle carcasse dei capi abbattuti qualora classificati come materiale di cat. 2 (art. 9, lett. f, punto i) del Reg. CE n. 1069/2009).

che l'art. 16 della L.R. n. 8/1994, come modificato dalla L.R. n. 1/2016, prevede, tra l'altro, che:
- La Regione provvede al controllo della fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, eccettuati i Parchi e le Riserve naturali;
- La Regione può attivare piani di controllo attuati dalle Province, ai sensi dell'art. 40 della L.R. n. 13/2015, individuando le specie oggetto dei controlli e determinando il numero massimo dei prelievi tecnici consentiti nonché le modalità di autorizzazione ed effettuazione degli stessi, prevedendo inoltre che i prelievi e gli abbattimenti avvengano sotto la diretta responsabilità delle Province e vengano attuati dai soggetti indicati dall'art. 19 della L. n. 157/1992 o da operatori all'uopo espressamente autorizzati e selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza delle Province;

che con Delibera di Giunta Regionale n. 546/2021 la Regione ha adottato il Piano Regionale per il controllo della nutria per il periodo 2021 – 2026, piano esteso a tutto il territorio regionale ivi compresi i Parchi regionali, le Riserve regionali ed i territori urbanizzati e dal quale rimangono esclusi i Parchi Nazionali e le Riserve Statali;

che tale piano, di durata quinquennale, prevede che alla Regione e agli Enti gestori delle Aree Naturali Protette, unitamente alle Province ed alla Città Metropolitana di Bologna, compete il controllo della nutria limitatamente alla Superficie Agro-Silvo-Pastorale, così come individuata dagli strumenti di pianificazione regionale, mentre, in ambito urbano, le attività previste competono ai Comuni;

che tale piano, al fine di limitare l'impatto della specie sulle difese idrauliche e, in particolare, sui sistemi arginali, ritiene di fondamentale importanza il coinvolgimento diretto degli Enti gestori delle opere suddette (Servizi tecnici di bacino, Agenzia interregionale per il fiume Po, consorzi di Bonifica) i quali possono richiedere alla Provincia il supporto di personale abilitato e l'affiancamento delle unità di volontariato;

che la Delibera di Giunta Regionale n. 546/2021 e s.m.i., in virtù di quanto sopra esposto in merito alla necessaria collaborazione tra i diversi soggetti chiamati all'attuazione del piano nel perseguimento del comune obiettivo, prevede espressamente la possibilità che i Comuni e gli altri soggetti interessati quali Enti gestori delle acque, sottoscrivano apposite convenzioni con le Province;

che a seguito delle modifiche apportate tramite l'art. 1 – comma 447 della L. 197/2022, l'art. 19 della Legge n. 157/1992 al comma 2 prevede che "Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico – artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Qualora i metodi di controllo impiegati di rilevino inefficaci, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, piani di controllo numerico

mediante abbattimento o cattura. Le attività di controllo di cui al presente comma non costituiscono attività venatoria";

che il comma 3 del citato art. 19 modificato prevede inoltre che "I piani di cui al secondo periodo del comma 2 sono attuati da cacciatori iscritti negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti a livello regionale o della provincia autonoma e sono coordinati dagli agenti dei corpi di polizia regionale o provinciale. Le autorità deputate al coordinamento dei piani possono avvalersi dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e previa frequenza dei corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti. Possono altresì avvalersi delle guardie venatorie, degli agenti di polizia locale, con l'eventuale supporto, in termini tecnici e di coordinamento, del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri";

RICHIAMATO il Piano Straordinario per la gestione ed il contenimento della fauna selvatica, adottato ex art. 19-ter della L. n. 157/92 con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 13/06/2023;

VISTO l'Atto del Presidente della Provincia di Ravenna n. 130 del 04/12/2020 con il quale è stato approvato l'"Accordo tra la Provincia di Ravenna, le Unioni, i Comuni, L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizi Area Reno e Po di Volano e Area Romagna, i Consorzi di Bonifica e gli Ambiti Territoriali di caccia del territorio per l'attuazione dei piani di controllo ex art. 19 L. n. 157/1992, e in particolare per l'attuazione del piano regionale di controllo della nutria", accordo sottoscritto quindi dalle parti interessate (con rep. n. 5161/2021 – p.g. 22291/2021), con durata di anni tre a far data dal 01/01/2021;

Dato atto che in vista della scadenza del suddetto Accordo il Comando di Polizia Locale di questa Provincia ha promosso il confronto con i soggetti firmatari dello stesso attraverso:

- uno specifico incontro tenutosi in data 03/11/2023 (come da relativo verbale conservato agli atti)
- la sottoposizione dello schema di accordo, come risultante dal suddetto incontro, all'esame dei soggetti firmatari dello stesso

affinché venissero confermati ovvero integrati in modo condiviso i contenuti dell'Accordo medesimo, ai fini del suo necessario rinnovo;

Visto pertanto lo schema di "Accordo tra la Provincia di Ravenna, le Unioni, i Comuni, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, i Consorzi di Bonifica e il Coordinamento Tecnico Amministrativo degli Ambiti Territoriali di Caccia del territorio di Lugo – Ravenna – Faenza per l'attuazione entro il territorio provinciale dei piani di controllo ex art. art. 19 L. n. 157/1992 e, in particolare, del piano regionale di controllo della nutria. Triennio 2024 – 2026", allegato al presente atto, e ritenuto opportuno procedere alla sua approvazione al fine della successiva sottoscrizione e conseguente continuazione, nel triennio di riferimento, della collaborazione con i diversi Enti e soggetti interessati per la attuazione coordinata dei piani di controllo della fauna selvatica ex art. 19 della Legge n. 157/1992;

Ritenuto inoltre di procedere, per l'annualità 2024, all'accertamento e al contestuale impegno delle risorse dedotte nel testo dell'Accordo che i Comuni e le Unioni di Comuni firmatari trasferiranno su base annua alla Provincia di Ravenna, che quest'ultima liquiderà successivamente agli Ambiti Territoriali di Caccia del territorio quale contributo economico per l'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica ai sensi dell'art. 19 della L. n. 157/1992;

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11 del 23/02/2023 ad oggetto "DUP Documento Unico di Programmazione e Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2023-2025 ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 – Approvazione" e successive variazioni;

Visto l'Atto del Presidente n. 33 del 16/03/2023 ad oggetto "Piano esecutivo di gestione 2023-2025 – Esercizio 2023 – Approvazione";

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Settore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

ACQUISITO il parere favorevole, allegato, in ordine alla regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

ACQUISITI tutti gli elementi necessari ai fini istruttori dalla Dott.ssa Lorenza Mazzotti, individuata quale responsabile del procedimento in base a quanto stabilito nell'obiettivo 334101 " Attività di Polizia sul territorio (ambientale, stradale, e in altre materie) del Piano Esecutivo di Gestione 2023 / 2025 – Esercizio 2023, approvato con il sopra richiamato atto del Presidente n. 33 del 16/03/2023.

VERIFICATO che il presente atto è soggetto agli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

D I S P O N E

1. DI APPROVARE, per i motivi sopra esposti che si richiamano integralmente, l'allegato schema di "Accordo tra la Provincia di Ravenna, le Unioni, i Comuni, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, i Consorzi di Bonifica e il Coordinamento Tecnico Amministrativo degli Ambiti Territoriali di Caccia del territorio di Lugo – Ravenna – Faenza per l'attuazione entro il territorio provinciale dei piani di controllo ex art. ART. 19 L. n. 157/1992 e, in particolare, del piano regionale di controllo della nutria. Triennio 2024 – 2026";

2. DI AUTORIZZARE il Dirigente del Settore Programmazione Economico – Finanziaria, Risorse Umane, Reti e Sistemi Informativi alla firma dell'Accordo ad adottare tutti gli atti successivi per la realizzazione dello stesso;

3. DI ACCERTARE la somma di € 45.200,00 (diconsi euro quarantacinquemiladuecento/00) al Cap. di entrata 23440 del bilancio 2024;

4. DI IMPEGNARE la somma di € 45.200,00 (diconsi euro quarantacinquemiladuecento/00) al Cap. 13415/190 "Trasferimento fondi per controllo Ambiti Territoriali di Caccia (Art. 19 L. 157/1992) (23440 E)" del bilancio 2024;

D I C H I A R A

IL PRESENTE ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 al fine di procedere alla successiva sottoscrizione dell'Accordo di cui trattasi e dare continuità agli interventi di attuazione coordinata dei piani di controllo della fauna selvatica ai sensi dell'art. 19 della L. n. 157/1992.

CHE si procederà agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.L.gs n 82/2005 e
ss.mm.ii.)

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____

Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____